



VALTELLINA SOCCORSO ODV ETS

Sede in SONDRIO PIAZZETTA CARBONERA 4
Fondo di dotazione euro 3.000,00
Registro Unico Terzo Settore n. 371
Sezione ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO A
Codice fiscale 01019260148 - Partita IVA 01019260148

VERBALE ASSEMBLEA

Il giorno 27 dicembre 2023, alle ore 20.00, presso la sede operativa dell'associazione in SONDRIO, Via Fiume n. 54/56, si è tenuta l'assemblea ordinaria in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Adeguamento dello Statuto Sociale al D. Lgs. 117/2017
2. Varie ed eventuali

Come da Statuto assume la presidenza il Presidente del Consiglio Direttivo, Sig. ANGELONI MARCO,
il quale chiama a fungere da segretario, con l'assenso dei presenti, la Sig.ra PAOLA VIGANO*.

Il Presidente,

constata che

- l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto vigente;
- il Consiglio Direttivo presente nelle persone di Marco Angeloni, Pozzi Marco, Pedrazzi Lorena, Dell'Andrino Debora e il vice Presidente Dei Cas Miriam;
- sono presenti tanti soci quanti quelli previsti all'art. 20 dello statuto vigente;
- è presente il collegio dei probiviri nelle persone dei signori Tripiciano Luigi, Rodigari Enrica, Fortini Patrizia;
- tutti i soggetti presenti sono in condizione di intervenire alla discussione che si aprirà sui punti all'ordine del giorno, di ricevere e trasmettere documentazione e, quindi, di partecipare alle votazioni che si terranno al termine della discussione;

Dopo aver chiesto ai presenti se vi sia qualcuno tra loro che si ritenga non sufficientemente informato sugli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente, avendo ricevuto risposta negativa, constata e fa constatare che l'assemblea è validamente costituita e atta a deliberare.

In vista delle deliberazioni concernenti il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia dello Statuto Sociale con le modifiche apportate per meglio adeguarsi ai dettami del Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs 117/2017 ai fini della permanenza dell'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Segue un'approfondita ed esauriente discussione, nel corso della quale il Presidente fornisce informazioni e chiarimenti richiesti dai presenti.

In particolare il Presidente espone la necessità di migliorare il testo dello Statuto sociale, già in precedenza aggiornato dopo l'entrata in vigore della riforma del Terzo settore, per meglio allineare alcuni punti dello stesso al D. Lgs 117/2017.

Spiega anche come il decreto Milleproroghe 2023 in sede di conversione all'art. 9 ha previsto la modifica dell'art. 101, comma 2, del codice del Terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) sostituendo il termine previsto per l'adeguamento degli statuti con le maggioranze dell'assemblea ordinaria al 31 dicembre 2023 invece che al 31 dicembre 2022.

Inoltre il presidente illustra le modifiche apportate allo statuto ed in particolare agli articoli 1, 2, 6, 10, 24, 25, 27, 31, 32, 35.

Al termine della discussione, e dopo aver accertato la non esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto da parte dei soci presenti, il Presidente sottopone al voto il primo punto all'ordine del giorno, in riferimento al quale l'assemblea con voto favorevole di tutti i presenti

delibera

- di approvare le modifiche allo Statuto Sociale, così come discusse;
- delega il Presidente a provvedere alla registrazione dello stesso presso gli uffici competenti e ad effettuare ogni altro adempimento pubblicitario necessario.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 21.30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

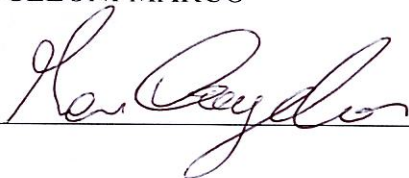
Il Segretario

PAOLA VIGANO*



Il presidente

ANGELONI MARCO



AGENZIA DELLE ENTRATE

Registrato a Prato San Pietro

31/01/24

68

3e

Importo... alto esente

Il Funzionario

Antonio Cristofari





STATUTO "Valtellina Soccorso ODV ETS"

Titolo I - Principi generali

Art. 1 - Denominazione, sede e emblema

1. È costituita l'associazione denominata "Valtellina Soccorso Organizzazione di Volontariato Ente del terzo settore", o anche, in breve, denominata "Valtellina Soccorso ODV ETS" con sede legale nel comune di Sondrio.

Potranno essere istituite sedi operative anche al di fuori del comune di Sondrio.

Nel rispetto delle norme inderogabili di legge, il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

2. L'emblema dell'associazione è costituito da: cerchio con croce Esculapio, colori nero e arancio con scritta "Valtellina SOCCORSO - Volontari Sondrio" con sottostante bandiera italiana.

Art. 2 - Principi fondamentali

1. L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune, e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alle norme sul terzo settore.

2. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi e della generalità della popolazione di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore o anche CTS), è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

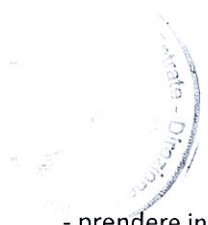
Art. 3- Scopi

1. L'Associazione si impegna a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela;

2. Lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini

3. L'associazione assume, in particolare, il compito di:

- aiutare i cittadini nei problemi della vita civile, sociale e culturale, relazionandosi e creando sinergie e progetti di aiuto e condivisione;
- ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi e individuali attraverso i valori della solidarietà;
- contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
- operare, anche attraverso l'esperienza gestionale, per la crescita culturale dei singoli e della collettività;
- organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, in quello dell'handicap, della protezione civile

- 
- prendere iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;
 - collaborare con enti pubblici e privati e con le altre Associazioni di volontariato per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

Art. 4-Attività

1. Per il raggiungimento dei fini, essa svolge esemplificativamente le seguenti attività:

- A) interventi e prestazioni sanitarie, di cui all'art. 5 punto B del Codice Terzo Settore:
 - a.1) collaborare all'organizzazione ed alla gestione del servizio pubblico di emergenza sanitaria
 - a.2) trasporto infermi con mezzi sanitari riconosciuti (pulmini, autovetture, ambulanze) opportunamente modificati secondo regolamento regionale
 - a.3) assistenza sanitaria in occasione di manifestazioni ed eventi, sportivi e culturali
 - a.4) promuovere e organizzare servizi sociali, sociosanitari e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, disabili e comunque in condizioni di difficoltà anche temporanea
 - a.5) organizzare servizi di assistenza medica o infermieristica, ambulatoriale o a domicilio, anche in collaborazione con enti pubblici
 - B) educazione, istruzione e formazione, di cui all'art. 5 punto D del Codice Terzo Settore:
 - b.1) promuovere e gestire iniziative di formazione, educazione e informazione sanitaria nonché attività culturali e di interesse sociale
 - b.2) promuovere la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e lo spirito di aiuto reciproco; sostenere i diritti dell'infanzia
 - C) organizzare e gestire iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente
 - D) nel rispetto delle norme inderogabili di legge, promuovere, organizzare e gestire attività di collaborazione ed accoglienza internazionale
 - E) organizzare attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali
 - F) organizzare attività diverse, di carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate, secondo criteri e limiti stabiliti dalle norme di settore, ai sensi dell'art. 6 del CTS.
- 

Art. 5- Gratuità

1. L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.
 2. Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo nei limiti necessari al loro regolare funzionamento o nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può, comunque, essere superiore al 50% del numero dei volontari
- 
- 

Titolo II - Soci

Art. 6 – Requisiti e modalità di adesione

1. Possono essere soci dell'Associazione, mediante sottoscrizione di apposita domanda da presentare al Consiglio Direttivo, tutte le persone fisiche residenti, anche non comunitari, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e il regolamento.
3. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.
4. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
5. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.
6. Sono soci ordinari coloro che sottoscrivono la quota associativa;
7. Sono soci volontari coloro, oltre a quanto previsto per i soci ordinari, si impegnano a prestare la propria opera gratuita e volontaria nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di anni 18 vengono ammessi a prestare la loro opera di volontari con il consenso dell'esercente la potestà parentale;
8. A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.
9. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.
10. La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa.
11. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
12. Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.
13. Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
14. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.





Art. 7 - Diritti

1. I soci hanno diritto di:
 - a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi;
 - b) eleggere le cariche sociali ad esservi eletti;
 - c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
 - d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto.
 - e) essere informati sull'attività associativa.

Art. 8 - Doveri

I doveri dei soci sono:

- a) rispettare lo Statuto i regolamenti e i deliberati degli organi associativi;
- b) essere in regola con la quota associativa
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

1. Salva diretta deliberazione del Consiglio Direttivo, non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, o in associazioni, società o enti, le stesse attività svolte dall'Associazione, coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma, o che abbiano, con la stessa, rapporti abituali di contenuto patrimoniale.

Art .10 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde:
 - a) per morosità;
 - b) per decadenza;
 - c) per esclusione.
 - d) dimissioni.
2. Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa.
3. Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.
4. Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo compiuto gravi inadempienze nel rispetto del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.
5. Perde la qualità di socio per dimissioni il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo.
6. Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui al punto 1, lettere b) e c) del presente articolo, deve essere preventivamente informato, mediante comunicazione da inviare mediante lettera raccomandata con avviso

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio di amministrazione il quale si rilascia il consenso o il motivato dissenso, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si ha per rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

Art. 14 - Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione comincia il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a) Dalle quote degli aderenti;
 - b) Da contributi di privati;
 - c) Da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d) Da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
 - e) Da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni
 - f) Rendite patrimoniali e attività di raccolta fondi
 - g) Da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione
 - h) Da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione
 - i) Da somministrazione occasionale di alimenti e bevande
 - j) Da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione
 - k) Da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 lett. F.
3. L'associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi o capitale durante la propria vita salvo che non sia previsto per legge. Gli utili e gli avanzi di gestione vengono impiegati per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 15 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) da beni mobili ed immobili;
 - b) da titoli pubblici e privati;
 - c) da lasciti, legati, donazioni accettati dal consiglio direttivo;
 - d) contributi, rimborsi

Il patrimonio è utilizzato ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata in ogni caso la distribuzione, anche indiretta del patrimonio sociale.

Titolo IV - Organi

Art. 16 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

L'assemblea dei Soci;

Il consiglio direttivo;

Il presidente;

L'Organo di Controllo;

Il Revisore legale o l'organo di Revisione;

Il collegio dei probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti previsti dalla legge.

Art. 17 – Assemblea dei soci

1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

2. Le deliberazioni dell'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 18 - Convocazione

1. L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici documentabili, oppure con l'avviso da affiggere nella sede sociale, se del caso pubblicato sul sito dell'associazione.

2. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

3. L'assemblea deve essere convocata nel territorio della provincia in cui l'Associazione ha sede.

Art. 19 - Tempi e scopi della convocazione

1. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, corredato di relazione sulla gestione, e preventivo e per gli altri adempimenti di propria competenza.

2. Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino allo sviluppo associativo e del volontariato.

3. Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

4. L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 20 - Costituzione

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
3. L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sullo scioglimento e sulla devoluzione del patrimonio è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Art. 21 - Adempimenti

1. In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.
2. Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 22 - Validità delle deliberazioni

1. L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese.
Delibera con il voto segreto per le elezioni alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.
2. Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei presenti.
3. Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.
4. Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale al rigetto della proposta di deliberazione.
5. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello Statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti.
6. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Art. 23 - Intervento e rappresentanza

1. Ciascun associato ha diritto a un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato anche in calce all'avviso di convocazione. Lo stesso socio può essere portatore fino a un massimo di tre deleghe (nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento) o di cinque deleghe (in quelle con un numero di soci non inferiore a cinquecento).

La rappresentanza non può essere conferita ai membri degli organi associativi né ai dipendenti dell'associazione né a chi abbia con essa rapporti economici.

2. Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti personali.

3. È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 24 – Competenze dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria:

- a) Approva il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre, dell'anno precedente e quello preventivo;
 - b) Approva la relazione del consiglio direttivo;
 - c) Determina l'importo annuale delle quote associative;
 - d) Approva le linee programmatiche della Associazione;
 - e) Approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
 - f) Approva i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
 - g) Determina preventivamente il numero dei componenti, del consiglio direttivo, scegliendoli fra i soci all'Associazione;
 - h) Elegge e revoca i componenti degli organi sociali
 - i) Nomina e revoca (quando previsto) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
 - j) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
 - k) Delibera sulle esclusioni degli associati.
 - l) Delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio direttivo
 - m) Delibera sull'istituzione di sezioni;
 - n) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
2. L'assemblea straordinaria delibera:
- a) sulle modifiche dello Statuto sociale:
 - b) sulla variazione della sede legale;
 - c) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione:
 - d) sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 35.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Art. 25 - Consiglio direttivo

1. L'assunzione della carica di Consigliere comporta accettazione del codice etico e del regolamento interno dell'associazione, ove predisposti.

2. Il consiglio direttivo è composto, in numero dispari, da un minimo di 5 ad un massimo di 7 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito non riabilitato o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

3. Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

4. Il consiglio direttivo nella sua prima riunione, dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; nomina inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

5. Le funzioni del segretario, del tesoriere e del direttore sanitario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

6. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina devono chiedere l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore indicando quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

Il potere di rappresentanza ha carattere generale; le limitazioni a tale potere, ove vengano stabilite nel corso del mandato devono essere immediatamente iscritte nel registro unico nazionale.

7. Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti (si considera il decimale più prossimo all'unità). Il consiglio direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi.

8. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici documentabili, a tutti i componenti, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore per motivi di urgenza.

9. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede.

10. Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 26 – Costituzione e voto

1. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

2. Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

3. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età. I consiglieri si astengono dal deliberare in conflitti di interessi.

4. Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, può partecipare alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di intervento.

5. Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il consiglio direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio.

Art. 27 – Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo:

- a) Predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 24;
- b) Esegue i deliberati dell'assemblea;
- c) Stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d) Aderisce ad organizzazioni di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- e) Delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci con le modalità previste dall'art. 6 del presente Statuto;
- f) Adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
- g) Assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto;
- h) Adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Art. 28 - Vacanza di componenti e decadenza del consiglio direttivo

- 1. Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine della graduatoria di preferenze dei non eletti.
- 2. Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive.
- 3. La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente, del collegio, dell'organo di controllo, se nominato, e del collegio dei probiviri, se nominato.
- 4. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 29 - Presidente

- 1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.
- 2. Il presidente sottoscrive gli atti e contratti stipulati dall'Associazione.
- 3. Il presidente può delegare in parte o interamente i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.



Art. 30 - Organo di controllo e organo di revisione

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del CTS l'assemblea nomina un organo di controllo.

1. L'organo di controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 - d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
2. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
3. L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.
4. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.
5. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..
6. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.
7. Nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o un organo di revisione. La funzione di revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa, all'organo di controllo.

Art. 31 - Collegio dei probiviri

1. Il collegio dei probiviri, ove l'assemblea dei soci ne abbia deliberato la costituzione, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.
2. Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il presidente.
3. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 32 – Competenze del collegio dei probiviri

1. Il collegio dei probiviri, ove nominato, delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente art. 10.
2. Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

3. Le decisioni del collegio dei probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Titolo V - Norme finali

Art. 33 - Sezioni

1. Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 34 - Regolamenti

1. Il regolamento generale:
- stabilisce la totale e libera partecipazione alle riunioni del consiglio direttivo;
 - individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative;
 - determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;
 - regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.
2. In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 35 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Ai sensi dell'art. 9 del Codice Terzo Settore (DLGS 117/2017), in caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, possibilmente tra quelli presenti sul territorio provinciale di Sondrio, in ogni caso secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 36 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Enzo Oggeri

Paolo Ugo

